

Il Consiglio di Stato

richiamati:

- gli articoli 40 e 75 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp);
- l'articolo 102 capoverso 2 dell'ordinanza concernente la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano del 29 aprile 2015 (Ordinanza sulle epidemie, OEep);
- l'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare);
- la legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria, LSan);

vista la risoluzione governativa n. 6136 del 25 novembre 2020 con la quale sono stati aggiornati i provvedimenti cantonali per limitare la diffusione del COVID-19;

preso atto delle disposizioni adottate il 4 dicembre 2020 dal Consiglio federale;

rilevato che il numero di nuovi contagi diagnosticati, dopo una flessione nella settimana dal 16 al 22 novembre di circa il 25% rispetto a quella precedente, si è stabilizzato ad un livello elevato ed anzi nell'ultima settimana, conclusa il 6 dicembre, è leggermente salito;

aggiunto che il numero delle nuove ospedalizzazioni è costante da due settimane a circa 170 ricoveri settimanali, ciò che comporta una relativa stabilizzazione anche del numero dei pazienti degenti, ad un livello comunque assai elevato attorno a 350 persone ricoverate e pure in leggera crescita negli ultimi giorni;

ritenuto che risulta pertanto necessario aggiornare i provvedimenti per limitare i contatti interpersonali e limitare il sovraccarico delle strutture ospedaliere;

sentito il Medico cantonale,

r i s o l v e :

1. Sono vietati gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi, salvo per persone che vivono nella stessa economia domestica.
2. È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e private con più di 5 partecipanti. Fanno eccezione:
 - le assemblee degli organi legislativi ed esecutivi cantonali, comunali e patriziali, le riunioni di commissioni e gruppi politici nell'ambito dell'attività degli organi legislativi, le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico e la raccolta di firme che restano ammissibili come da disposizioni federali;

Restano ammissibili con una partecipazione limitata a 30 persone:

- le celebrazioni religiose, i funerali e i matrimoni;
- le proiezioni cinematografiche, gli spettacoli, i concerti e le rappresentazioni culturali;
- le competizioni dello sport di prestazione e professionistico; in quest'ambito rientrano le attività del calcio (Super e Challenge League, NLA femminile, U21, U18 e U17 maschili), dell'hockey (National e Swiss League, Womens League e U20 e U17 élite maschili), della pallacanestro (NLA maschile), dell'unihockey (NLA maschile e femminile) e della pallavolo (NLA femminile).

Nel computo del numero massimo di persone (5 o 30) non sono conteggiate quelle che partecipano alla manifestazione nell'ambito della loro attività professionale e quelle che collaborano al suo svolgimento.

3. Sono vietate tutte le attività sportive di gruppo con più di 5 partecipanti.

Fanno eccezione:

- le attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, a eccezione delle competizioni;
- dal compimento del 16esimo anno di età gli allenamenti organizzati da società sportive affiliate a federazioni riconosciute, svolti alla presenza di 15 persone al massimo, senza contatto tra gli atleti, e per i quali sono predisposti specifici piani di protezione; anche in questa categoria le competizioni sono vietate;
- gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti alla presenza di 15 persone al massimo o in squadre di competizione a composizione stabile per i quali sono predisposti specifici piani di protezione;
- gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica per i quali sono predisposti specifici piani di protezione;
- le attività svolte nell'ambito dell'educazione fisica scolastica

Nel computo del numero massimo di persone (5 o 15) non sono conteggiate quelle che partecipano all'attività nell'ambito della loro attività in qualità di monitore o d'istruttore.

4. In ambito di strutture della ristorazione, dalle 19.00 possono rimanere aperte al pubblico unicamente quelle che offrono pasti per il consumo sul posto, cucinati in proprio da personale dedicato. Da quell'ora queste strutture possono servire bevande esclusivamente in accompagnamento dei pasti, mentre i bar devono chiudere.

Alle medesime condizioni possono rimanere aperti gli spazi delle strutture accessibili al pubblico nei quali vengono offerti cibi e bevande per il consumo direttamente sul posto.

Tutte queste strutture e i commerci dediti alla vendita di cibo esclusivamente da asporto devono chiudere alle 22.00.

5. Per il personale addetto al servizio nelle strutture della ristorazione e negli spazi delle strutture accessibili al pubblico nei quali vengono offerti cibi e bevande per il consumo direttamente sul posto è obbligatoria la mascherina chirurgica o una mascherina in

tessuto certificata, in buono stato e indossata in maniera da coprire bocca e naso. Visiere e dispositivi analoghi non possono sostituire la mascherina.

Per il personale che lavora nelle strutture della ristorazione e negli spazi delle strutture accessibili al pubblico nei quali vengono offerti cibi e bevande per il consumo direttamente sul posto deve essere tenuto un piano di lavoro che indichi l'ora di arrivo e di partenza dal locale.

6. Dalle ore 22.00 alle ore 06.00 devono chiudere al pubblico i casinò, le case da gioco (incluse le sale da bowling, da biliardo, da tombola e da gioco in generale), i locali erotici e gli altri locali notturni. Nei medesimi orari è inoltre vietato l'esercizio della prostituzione a domicilio e nelle camere d'hotel.
7. Sono autorizzati i mercatini natalizi che si svolgono all'aperto e che ricorrono su un periodo di più settimane o che sono gestiti per almeno 5 giorni continuativi; vige comunque l'obbligo della mascherina e di elaborare e attuare un piano di protezione. Questi eventi non sono qualificati come manifestazioni.
8. Ai gestori di strutture accessibili al pubblico, segnatamente ai responsabili di negozi e centri commerciali, è ribadito l'obbligo di rispettare le prescrizioni relative ai piani di protezione, segnatamente i limiti di accesso della clientela in funzione della superficie, evitando altresì assembramenti all'interno della struttura.
9. In aggiunta ai contesti in cui è obbligatorio per disposizioni federali, l'uso della mascherina facciale rimane per il resto fortemente raccomandato in tutte le situazioni in cui non è possibile mantenere il distanziamento fisico, compresi i veicoli privati su cui viaggiano persone non appartenenti a una medesima economia domestica.
10. Alle persone particolarmente a rischio per età o patologie pregresse è vivamente raccomandato di limitare la frequentazione di strutture accessibili al pubblico e luoghi pubblici con elevata concentrazione di persone.
11. Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo l'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale di viaggiatori deve annunciarsi entro due giorni dalla sua entrata, ai sensi dell'art. 5, compilando l'apposito formulario (reperibile al sito <https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/popolazione/viaggiatori/>) oppure annunciandosi alla *hotline* cantonale COVID-19 (tel.: 0800 144 144; e-mail: hotline@fctsa.ch).
12. Le violazioni delle disposizioni della presente risoluzione sono perseguibili penalmente secondo l'art. 83 LEp. Possono inoltre essere adottati gli opportuni provvedimenti amministrativi, compresa la chiusura di singole strutture secondo l'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
13. La presente risoluzione entra in vigore il 9 dicembre 2020 alle ore 00.00, ha effetto fino al 23 dicembre 2020 e annulla e sostituisce la risoluzione n. 6136 del 25 novembre 2020.

6496

14. La risoluzione è pubblicata sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.

15. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).

16. Comunicazione:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Presidente del Gran Consiglio (sgc@ti.ch)
- Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi

Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri